## Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di



Riferimenti sentenza di	ella Cassazione Penale		
Anno 2016	Numero 10187	Sezione	IV
Soggetto Imputato			
☐ Datore_Lavoro_Pul	bblico 🗹 Datore_lavoro_Privato	☐ CSP/CSE ☐ Dirigente	Responsabile_Lavori
☐ Committente	☐ Preposto	RSPP Lavoratore	
Altro			
Esito			
<b>✓</b> Assoluzione			
☐ Condanna ☐ Pen	a detentiva $\Box$ Pena detentiva+pecunia	ria 🔲 Pena pecuniaria	Pena non specificata
$\square$ Concorso di colpa d	el soggetto leso $\Box$ Risarcimento alla c	costrituita parte civile	
Altri elementi			
Quantum			
✓ 1* Grado	Tribunale di Isernia in composizion 2012, dichiarava Di Florio Celestino Geronimo Sabatino colpevoli e con mesi 3 di reclusione, oltre al pagan di entrambi i benefici di legge (salv concesso soltanto il beneficio della previsione di una provvisionale di eaccessori e con rigetto della domai dei responsabili civili.	o, Di Florio Giampaolo, Di Lor ndannava ciascuno dei predei nento delle spese processual vo che per il Di Florio Giampa a sospensione condizionale de euro 50 mila in favore di ciasc nda risarcitoria articolata dal	nardo Agapito e Di tti alla pena di anni 1 e i. Il tutto con concessione olo al quale veniva ella pena) e con cuna parte civile oltre le parti civili nei confronti
✓ 2* Grado	Corte di appello di Campobasso, co parziale riforma della sentenza em confermata, concedeva a tutti gli il equivalenti alla contestata aggrava recidiva, rideterminava in mesi ott revocava altresì nei confronti di tu giudice, in virtù della documentata liberatoria rilasciata dai figli e dalla	nessa dal Tribunale di Isernia, mputati le attenuanti generio ante e per il solo Di Florio Gia so di reclusione la pena inflitt a intercorsa transazione e del	che veniva nel resto che e, ritenute le stesse impaolo anche alla a agli stessi. La Corte civili rese dal primo
$\square$ precedente cassazio	one		
$\square$ Precedente appello			
Classificazione evento			
✓ Infortunio			
☐ Lesioni ✓ Mor	$\square$ Malattia rte	□ Non rigu	uarda un infortunio
Soggetto leso			

Numero scheda 390 Sentenza Cass.Pen.IV n.10187/2016 Pagina 1 di 3

✓ Operaio ☐ Artigia	no 🗆 Impiegato	Imprenditore	Ulteriori soggetti lesi		
□ Altro		alute Sicurezza			
attispecie					
Durante i lavori di sistemazione idraulica di un torrente mediante la realizzazione di gabbioni metallici veniva travolto da uno smottamento di terra e pietre rimanendo così ricoperto fino alle spalle riverso in giù. In conseguenza di ciò iportava gravissime lesioni con conseguente decesso avvenuto pochi momenti dopo l'evento traumatico.					
Fipologia del luogo di avvenimento					
☐ Privato	<b>✓</b> Pubblico	✓ Cantiere ☐ Fabbrica	☐ Ufficio ☐ Altro		

## Principio di diritto

In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell'appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l'opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio: l'appaltatore, invero, quale datore di lavoro, è il primo destinatario delle disposizioni antinfortunistiche. Ma nell'articolata disciplina posta da detto ultimo decreto, sono previste specifiche figure alle quali vengono affidati precisi compiti con connesse responsabilità. Le ragioni della introduzione di tale articolata disciplina risiedono non soltanto nella constatazione che i cantieri edili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevanti, ma anche nell'esigenza che, all'atto della realizzazione di una opera, vi sia un coordinamento tra le varie imprese, chiamata a realizzarla. In particolare, il D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 prima, e il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), ora, hanno effettuato e confermato una scelta di campo: il committente resta coinvolto nell'attuazione delle misure di sicurezza. Chiara la ratio: il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti. Quanto precede si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell'art. 90 del T.U., che tra l'altro prevede la nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici; la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici. Con riferimento poi all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio in base al quale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, grava non soltanto sull'appaltatore, ma anche su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (Sez. 4, sent. n. 42477 del 16/07/2009, Cornelli, Rv 245786). D'altra parte è stato precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività avorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, sent. n. 44977 del 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 257167). In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa (e in particolare dall'art. 26 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81) si desume il principio, secondo il quale, in caso di contemporanea presenza di più imprese all'interno di un medesimo cantiere edile, tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia hanno il dovere di cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto, informandosi, reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. La condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità dell'imprenditore, poiché il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicarne l'integrità psico-fisica: l'imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile (e non anche nel caso in cui l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non

Numero scheda	390	Sentenza	Cass.Pen.IV n.10187/2016	Pagina 2 di 3

incorrere in infortuni) (Sez. 4, sent. n. 7267 del 10/11/2009). Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che presenti efficacia interruttiva del rapporto causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'offesa soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, sent. N. n. 14440 del 05/03/2009, Ferraro, Rv. 243881). In tale senso è abnorme soltanto la condotta del dipendente infortunato che esuli dai limiti delle attribuzioni proprie del segmento di lavoro ad esso attribuito, non insistendo nell'area di rischio della lavorazione svolta. In ogni caso, quand'anche sussista una condotta colposa del lavoratore, questa non potrà comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, sent. n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214999), in quanto le disposizioni prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o almeno ridurre i rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)					
✓ Rigetto_del_ricorso	☐ Ricorso_i	inammissibile			
annullamento	senza rinvio	$\square$ con rinvio	con_rinvio_ai_soli_fini_civili		
Dispositivo					
	. •		o A. per non aver commesso il fatto. ondanna al pagamento delle spese processo	uali.	
Note					
l contenuti della presente s	scheda sono stati rei	datti da ART-FR S. Col	ns. n.A. ad uso interno e per i propri soci: co	ome	

tali costituiscono materiale di lavoro.

Numero scheda 390 Sentenza Cass.Pen.IV n.10187/2016 Pagina 3 di 3